



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale del Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Via S. Rocco, 5 03045 ESPERIA (FR)
Tel. 0776/937024 - 0776/938023 - Fax 0776/938135 - C.F. 81004630604
fric80300l@istruzione.it fric80300l@pec.istruzione.it - web: www.icesperia.it

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER LE VISITE GUIDATE ANNO SCOLASTICO 2016/17

tra L'ISTITUTO COMPRENSIVO ESPERIA

rappresentato dal Dirigente scolastico Prof.ssa GIULIANO, codice fiscale GLNMPR60R65D708D

e la DITTA AUTONOLEGGI F.lli CERVONE s.a.s. di Cervone Edoardo-
Via Mariano Mandolesi snc 04024 GAETA (LT) P.IVA 01757090590

nella persona del legale rappresentante Sig. Eduardo CERVONE nato a Gaeta (LT) 11/4/04/1951 C.F.:
CRVDRD51D843G

PREMESSO

- che *la normativa vigente* consente di stipulare contratti a prestazione d'opera per particolari attività per l'ampliamento dell'offerta formativa in attuazione dell'autonomia scolastica;
- che il Collegio Docenti ha programmato, nell'ambito del POF 2016/2017 il piano dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate per gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Esperia, approvato dal Consiglio di Istituto
- che il presente contratto di prestazione d'opera è valido per il pacchetto di viaggi affidati alla Ditta F.lli Cervone a seguito di aggiudicazione della gara;
- Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono e dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 111, dalla Direttiva 90/314/ CEE, dalle convenzioni internazionali in materia, ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084, dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 41, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico, nonché dalle previsioni in materia del codice civile e delle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto.
- Il presente contratto si riferisce all'affidamento del servizio di trasporto degli alunni per le visite guidate anno scolastico 2016/17 per il quale è stata esperita regolare procedura di individuazione della ditta addetta al trasporto.

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 -La "Ditta AUTONOLEGGI F.lli CERVONE s.a.s. di Cervone Edoardo-Via Mariano Mandolesi snc 04024 GAETA (LT) P.IVA 01757090590", individuata quale soggetto esterno, si impegna ad effettuare il trasporto degli alunni dei plessi scolastici dipendenti dall'Istituto Comprensivo di Esperia con propri mezzi ed autisti dai Comuni delle sedi scolastiche fino alla meta prefissata e viceversa.

Art. 2 - Il servizio di trasporto verrà effettuato secondo il calendario ed orario, forniti dalla scuola, con la possibilità di modificarlo per sopraggiunte evenienze dandone comunicazione alla Ditta;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale del Lazio
ISTITUTO COMPRESIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Via S. Rocco, 5 03045 ESPERIA (FR)
Tel. 0776/937024 - 0776/938023 - Fax 0776/938155 - C.F. 81004630604
fric803001@istruzione.it fric803001@pec.istruzione.it - web: www.icesperia.it

Art. 3 – Il prezzo delle singole visite guidate è quello previsto dall'offerta della ditta del 29.12.2016 acquisita agli atti.

Art. 4 – La Scuola ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità nelle seguenti ipotesi:

- aumenti del prezzo del pacchetto indicato nell'offerta della ditta del 29.12.2016 ;
- modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione del contratto dalla Ditta e non accettate dalla Scuola. Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché la Ditta annulli il servizio prima della partenza, per qualsiasi motivo tranne che per colpa della Scuola stessa, quest'ultima ha i seguenti, alternativi, diritti:
 - a. usufruire di un altro servizio di qualità equivalente, o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un servizio di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo;
 - b. ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro sette giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell'intenzione di recedere o di accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero nell'annullamento.

La Scuola deve comunicare per iscritto alla Ditta la propria scelta di recedere ovvero di fruire di servizio alternativo entro e non oltre due giorni dalla ricezione della proposta alternativa.

Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, la Scuola ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori che avesse subito in dipendenza della mancata esecuzione del contratto.

Art. 5 – Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, la Ditta predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri a carico della Scuola, oppure rimborsa quest'ultima nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, che sia provato dalla Scuola. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o la Scuola non l'accetta per un giustificato motivo, la Ditta le mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad un altro convenuto, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti, e le restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Art. 6 – La responsabilità della Ditta nei confronti della Scuola per eventuali danni subiti a causa del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte a mente del presente contratto è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate nella Premessa. Pertanto, in nessun caso la responsabilità della Ditta, a qualunque titolo insorgente, nei confronti della Scuola potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate, in relazione al danno lamentato.

È esclusa in ogni caso la responsabilità della Ditta qualora l'inadempimento lamentato dalla Scuola dipenda da cause imputabili alla stessa, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a forza maggiore.

La Ditta, inoltre, non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni e servizi forniti da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dalla Scuola nel corso dell'esecuzione del viaggio

Art. 7 – Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dalla Scuola senza ritardo affinché la Ditta, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.

La Scuola può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, alla Ditta entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale del Lazio
ISTITUTO COMPRESIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Via S. Rocco, 5 03045 ESPERIA (FR)
Tel. 0776/937024 - 0776/938023 - Fax 0776/938135 C.F. 81004630604
fric803001@istruzione.it fric803001@pec.istruzione.it - web: www.icesperia.it

In caso di inadempienza agli obblighi previsti dal precedente comma, fermo restando il diritto dell'Istituto Scolastico di richiedere il risarcimento del danno, l'Istituto Scolastico avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la Ditta si impegna, altresì, a rispettare quanto stabilito dalle disposizioni di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 10 – La Società si impegna contestualmente all'accettazione del presente ordine ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e, in caso di affidamento a terzi, si impegna a dare immediata comunicazione alla scrivente Istituzione Scolastica, nonché alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Frosinone della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 5 – Quanto non è espressamente previsto dal presente accordo è regolato dagli artt. 2222, 2224, 2229 e seguenti del Codice Civile. Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti C.C. Il foro competente per eventuali controversie è il tribunale di Cassino. E' esclusa la clausola arbitrale. Le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso sono a carico della ditta.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Esperia,

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Parisina GIULIANO

per La DITTA EHI CERVONE
Sig. Eduardo CERVONE

F.lli **CERVONE S.a.s.**
di CERVONE EDUARDO
Via Mariano Mandolési snc
04024 GAETA (LT)
P. Iva: 01757090590